

Versione contrattuale in vigore
per le seguenti banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Banca CR Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.
Banca Apulia S.p.A.

INTESA  SANPAOLO

 CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA

 **BANCAPULIA**

 **CARISBO**

 **BANCA
CR FIRENZE** 

Versione: Gennaio 2018

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (*TERMS OF BUSINESS*)
PER LA NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DELLE OPERAZIONI IN DERIVATI
OTC
CLIENTI PROFESSIONALI

Le presenti Condizioni Generali di Contratto stabiliscono i termini e le modalità in base ai quali Intesa Sanpaolo S.p.A. (la “Banca”) presta il Servizio al Cliente classificato come Cliente Professionale (i termini utilizzati, ove non diversamente specificato, sono definiti di seguito).

1. Definizioni – Interpretazioni

1.1 Nelle presenti Condizioni Generali:

- “Autorità” o “Autorità Regolamentare” indica ciascuna delle autorità designate da uno Stato membro della UE ai sensi dell’Articolo 67 della Direttiva MiFID II e ogni altro ente regolatore o autorità competente, suddivisioni governative (o politiche), agenzie, tribunali, commissioni o entità (governative o non-governative) competenti con riferimento alla Banca o alla negoziazione da essa condotta relativamente alle Operazioni in Derivati OTC nell’ambito del Servizio.
- “Cliente Professionale” indica il soggetto che è stato classificato dalla Banca, tramite una Lettera di Classificazione, come cliente professionale, secondo la definizione di cui all’Articolo 4(1)(10) della Direttiva MiFID II (inclusi i clienti professionali su richiesta), sempreché tale classificazione non sia stata modificata o sostituita.
- “Condizioni Aggiuntive” indica tutte le condizioni contrattuali concordate tra il Cliente e la Banca in relazione al Servizio o alle singole Operazioni in Derivati OTC (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, ciascun ISDA *Master Agreement*, *International Foreign Exchange Master Agreement* o *International Currency Options Market Agreement*, ciascun *Overseas Securities Lender’s Agreement*, *Global Master Securities Lending Agreement* o *Global Master Repurchase Agreement*), nonché le altre condizioni eventualmente applicabili al Servizio o a ogni Operazione in Derivati OTC tra il Cliente e la Banca, come tempo per tempo modificate o integrate.
- “Consulenza in materia di Investimenti” indica la formulazione di Raccomandazioni Personalizzate, su richiesta del Cliente o su iniziativa della Banca, con riferimento a una o più Operazioni in Derivati OTC.
- “Condizioni Generali” indica le presenti Condizioni Generali di Contratto, come tempo per tempo modificate o integrate.
- “Derivato” ha il significato ad esso attribuito dall’Articolo 4(1)(49) della Direttiva MiFID II e dall’Articolo 2(1)(29) del MiFIR.
- “Direttiva MiFID II” indica la Direttiva 2014/65/UE sui Mercati degli Strumenti Finanziari, come tempo per tempo modificata o integrata.
- “Documentazione Informativa” indica tutte le informazioni tempo per tempo comunicate dalla Banca al Cliente in relazione o in connessione con un’Operazione in Derivati OTC o con il Servizio.
- “Evento di Forza Maggiore” indica, con riferimento a ciascuna delle Parti, ogni evento che vada oltre il suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di forza maggiore, restrizioni governative, variazioni delle regole delle piattaforme di scambio o di mercato, incendi, guerre, disordini civili, insurrezioni, terrorismo, scioperi, controversie di lavoro, calamità naturali, embarghi, atti o omissioni delle piattaforme di scambio, dei mercati, delle organizzazioni di compensazione o degli *information provider*, ritardi della posta elettronica, malfunzionamento di *computer* o di sistemi di regolamento, guasti o malfunzionamenti degli impianti di trasmissione o comunicazione, interruzioni di corrente, cambi di governo o delle regole dettate dagli organi di autodisciplina, nonché ogni altra regola o azione o circostanza che

vada oltre il ragionevole controllo di ciascuna delle Parti.

- “Impresa di Investimento” ha il significato di cui all’Articolo 4(1)(1) della Direttiva MiFID II.

- “Lettera di Classificazione” indica la comunicazione inviata dalla Banca al Cliente, contenente la classificazione del Cliente.

- “MiFID II” indica la Direttiva MiFID II, il MiFIR e ogni ulteriore regolamento o direttiva delegati ad essi riferiti, come tempo per tempo modificati o integrati.

- “MiFIR” indica il Regolamento UE 600/2014 sui Mercati degli Strumenti Finanziari, come tempo per tempo modificato o integrato.

- “Normativa Applicabile” indica, con riferimento ad ogni soggetto, tutte le applicabili disposizioni di legge, statutarie, regolamentari, nonché i regolamenti e le direttive, incluse, a titolo esemplificativo e non tassativo, le disposizioni di qualsivoglia normativa applicabile al Servizio, le disposizioni, indicazioni, ordini, avvisi o linee guida di ogni Autorità, le regole applicabili ai mercati (incluse quelle applicabili alle Sedi di Negoziazione e le normative, le risoluzioni e/o raccomandazioni delle Autorità competenti in materia di Sedi di Negoziazione), le sentenze, ordinanze, decisioni o prescrizioni di organi di autodisciplina, agenzie, corti o altri organismi, comunque applicabili a tale soggetto.

- “Operazione in Derivati OTC” indica un’Operazione in Derivati tra il Cliente e la Banca in cui tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- la Banca negozia per conto proprio e in qualità di *principal*;

- l’Operazione in Derivati è OTC; e

- l’Operazione non è il risultato di un ordine impartito dal Cliente alla Banca e accettato dalla Banca medesima.

- “Operazione in Derivati” indica un’operazione in Derivati.

- “Operazione OTC” indica un’Operazione in Derivati OTC, incluse le operazioni in cambi OTC.

- “OTC” o “*over-the-counter*” indica, con riferimento a un’operazione, che tale operazione non è eseguita in una Sede di Negoziazione o non è eseguita secondo le regole di una Sede di Negoziazione.

- “Parti” indica:

- relativamente al presente Contratto, il Cliente e la Banca, in qualità di parti dell’accordo;

- relativamente ad un’Operazione in Derivati OTC, il Cliente e la Banca in qualità di parti di tale Operazione in Derivati OTC; (ciascuna, singolarmente, una “Parte”).

- “Persona Autorizzata” indica, con riferimento a ciascuna delle Parti, il soggetto, persona fisica o giuridica, autorizzato ad agire in nome e per conto di tale Parte (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’*investment manager* o l’*investment advisor* che agiscono in nome e per conto della Parte).

- “Raccomandazione Personalizzata” indica ogni raccomandazione di investimento presentata come adeguata per il Cliente o basata sulla considerazione di specifiche situazioni del Cliente.

- “Ricerca” indica ogni informazione, analisi, opinione, strategia d’investimento o materiale riguardanti uno o più titoli o l’emittente o il possibile emittente degli stessi, o strettamente riferiti ad uno specifico settore industriale o mercato, ai sensi di MiFID II.

- “Sede di Negoziazione” indica un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, ciascuno come definito da MiFID II.

- “Servizio” indica la negoziazione per conto proprio di Operazioni in Derivati OTC.

- “Strumento Finanziario” indica ciascuno degli strumenti elencati nell’Allegato C della Direttiva MiFID II.

- “UE” indica l’Unione Europea.

1.2 I titoli delle Clausole delle presenti Condizioni Generali sono state inseriti solo per agevolare la consultazione delle Parti e non intendono limitare l’ambito di applicazione o modificare il significato di alcuna delle disposizioni in esse contenute.

2. Applicazione e scopo

2.1 Le presenti Condizioni Generali regolano e sono applicate alla prestazione del Servizio da parte della Banca al Cliente che sia stato classificato come Cliente Professionale, ferme restando le eventuali diverse pattuizioni, anche contrarie, concordate per iscritto tra le Parti. Disposizioni aggiuntive rispetto a quelle delle Condizioni Generali potrebbero trovare applicazione con riferimento a specifiche Operazioni in Derivati OTC e, ove applicabili, saranno comunicate al Cliente in tempo utile.

2.2 Le presenti Condizioni Generali rappresentano un accordo legalmente vincolante, da eseguire in conformità alle disposizioni in esse contenute, e soggetto alle norme applicabili in materia di fallimento, insolvenza, riorganizzazione, moratoria o ad analoghe previsioni legislative relative ai diritti dei creditori in generale.

2.3 Le presenti Condizioni Generali si aggiungono ad ogni altro accordo negoziale sussistente tra il Cliente e la Banca fermo restando che (i) le stesse potrebbero essere modificate o integrate dalle Condizioni Aggiuntive e (ii) in caso di qualsivoglia difformità o contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le previsioni di ogni altro documento esistente tra il Cliente e la Banca incluse le Condizioni Aggiuntive riguardanti il Servizio o le Operazioni in Derivati OTC, le previsioni della diversa documentazione (incluse le eventuali Condizioni Aggiuntive applicabili) prevarranno.

2.4 Le presenti Condizioni Generali non influenzano la validità di ogni altra documentazione in essere tra il Cliente e la Banca,

relativa a specifiche Operazioni in Derivati OTC, salvo ove espressamente previsto diversamente.

3. Comunicazione di prezzi indicativi

3.1 La Banca non è tenuta a fornire al Cliente i prezzi indicativi per nessuna Operazione in Derivati OTC; in ogni caso la Banca può, a suo insindacabile giudizio, fornire al Cliente i prezzi indicativi con riferimento a ciascuna Operazione in Derivati OTC.

3.2 I prezzi indicativi, qualora forniti dalla Banca:

- non rappresentano dati di mercato e quotazioni in tempo reale;
- non rappresentano un’offerta, una sollecitazione all’offerta, una consulenza o una raccomandazione riguardo alla conclusione di Operazioni in Derivati OTC, né un impegno da parte della Banca a concludere Operazioni in Derivati OTC a uno specifico prezzo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso;
- sono determinati dalla Banca a suo insindacabile giudizio in base a parametri ritenuti dalla stessa come rilevanti e che includono, a titolo esemplificativo e non tassativo, le condizioni di mercato, i tassi di cambio, il rischio di mercato, il rischio di credito ed altre variabili di mercato, economiche o commerciali;
- potrebbero includere quello che la Banca ritiene essere uno *spread* ragionevole sul prezzo al quale essa potrebbe operare, o ha operato, con altri Clienti Professionali;
- potrebbero non essere identici ai prezzi e alla liquidità disponibili nelle fonti di liquidità di altre terze parti e/o ai prezzi per operazioni simili riportate da *information provider* o altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili;

- potrebbero essere basati su informazioni fornite da terze parti, incluse terze parti fornitrici di liquidità, e/o fondarsi in tutto o in parte su prezzi *benchmark* o su prezzi calcolati o pubblicati da terze parti; e
- potrebbero includere prezzi derivanti dai sistemi di negoziazione algoritmica della Banca, progettati per consentire il perseguimento di obiettivi di esecuzione diversi.

Tali prezzi indicativi potrebbero essere influenzati da qualsiasi azione intrapresa dalla Banca nei mercati rilevanti.

3.3 La Banca non rilascia alcuna dichiarazione e non assume alcuna responsabilità rispetto all'accuratezza, la completezza o l'appropriatezza - per qualsivoglia specifico scopo - delle informazioni sui prezzi indicativi comunicati.

3.4 Anche qualora la Banca abbia fornito prezzi indicativi per una qualsiasi Operazione in Derivati OTC, tale circostanza non impedirà alla Banca:

- di sospendere, cancellare, o cessare, a sua sola discrezione, in qualunque momento e per qualunque motivo, anche in conseguenza di un'alterazione della volatilità o liquidità di mercato, la comunicazione di prezzi indicativi; e
- di intraprendere qualunque azione e, in generale, di impegnarsi in qualunque tipo di attività commerciale o di *investment banking* o di altra natura, incluse altre Operazioni in Derivati OTC, in modo analogo a quanto la Banca avrebbe fatto nel caso in cui detti prezzi indicativi non fossero stati forniti, salvo ove diversamente previsto dalla Normativa Applicabile.

4. Assenza di obblighi di negoziazione

4.1 Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, la Banca non assume alcun obbligo di concludere qualsivoglia Operazione in Derivati OTC.

4.2 Fatto salvo quanto precede, qualora il Cliente trasmetta alla Banca un'offerta per la conclusione di un'Operazione in Derivati OTC, la Banca potrà, a sua sola discrezione e in considerazione di qualsivoglia specifico parametro limite o controllo da essa ritenuto rilevante o richiesto ai sensi della Normativa Applicabile, accettare, in tutto o in parte o rifiutare ciascuna di tali offerte, fermo restando che (i) la Banca non assumerà alcun obbligo legale rispetto a nessuna di tali offerte fino a che non abbia accettato di negoziare con il Cliente; e (ii) qualora alcune di tali offerte siano accettate dalla Banca solo in parte, tutte le restanti parti di tali offerte che non siano state accettate saranno considerate rifiutate, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

4.3 La Banca non è tenuta a dare corso alle richieste di estinzione del Cliente di un'Operazione in Derivati OTC conclusa tra il Cliente e la Banca stessa. Nel caso in cui si concordasse l'estinzione, la Banca procederà al calcolo del valore di chiusura dell'Operazione in Derivati OTC basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato e potrà includere anche costi associati derivanti da tale chiusura. Il valore di chiusura potrebbe essere rispettivamente dovuto dalla Banca al Cliente o dal Cliente alla Banca, a seconda della specifica Operazione in Derivati OTC in oggetto, e potrebbe essere consistente.

4.4 Ferma restando la precedente Clausola 4.1, Banca potrà rifiutare di concludere qualunque Operazione in Derivati OTC o potrà altrimenti imporre controlli di gestione delle posizioni ai fini del rispetto dei limiti di posizione applicabili alla Banca come imposti dall'Autorità, nonché controlli sulla gestione delle posizioni imposti da una Sede di Negoziazione (incluso, a titolo esemplificativo e non tassativo, quanto previsto dalle misure di implementazione dell'Articolo 57

della Direttiva MiFID II o dalle procedure e previsioni ivi contemplate).

Ferma restando la precedente Clausola 4.1, la Banca potrà altresì rifiutare di concludere una Operazione in Derivati OTC (i) qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni che la Banca potrà ragionevolmente richiedere per essere in condizione di ottemperare a ogni obbligo di *reporting post-negoziazione*, *transaction reporting* o *position reporting*, come applicabili, in relazione a tale Operazione in Derivati OTC, (ii) in caso di mancata ricezione da parte della Banca delle informazioni (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un valido codice LEI) che ai sensi della Normativa Applicabile faccia sorgere un divieto, per la Banca, di sottoscrivere o negoziare tale Operazione in Derivati OTC, (iii) comporti una violazione, da parte della Banca, di un qualsiasi divieto o restrizione imposta o segnalata da un'Autorità ai sensi della Normativa Applicabile, o (iv) sia vietata o comunque impossibile da effettuare a condizioni commerciali ragionevoli, in ragione della sospensione o del ritiro dalla negoziazione di uno Strumento Finanziario imposti da un'Autorità ai sensi della Normativa Applicabile.

5. Livelli di Esecuzione

5.1 I livelli di esecuzione sono negoziati individualmente con riferimento a ogni Operazione in Derivati OTC.

5.2 Il prezzo al quale un'Operazione in Derivati OTC può essere conclusa tra il Cliente e la Banca dipenderà da diversi fattori, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tipologia di titoli e di mercato in cui il prodotto è scambiato, le tipologie di dimensione e *direction* dell'Operazione in Derivati OTC, le condizioni di mercato, inclusi gli eventi di mercato, la volatilità e il tempo di esecuzione, la trasparenza del mercato, il volume negoziato, le sedi o le piattaforme esterne disponibili, il rischio di controparte, il rischio di copertura e il rischio di

mercato, fattori specifici del cliente, etc. Tale prezzo potrebbe includere quello che la Banca reputa essere uno *spread* ragionevole sul prezzo al quale la Banca opera, o ha operato, con altri clienti o controparti commerciali.

6. Richiesta di informazioni

Al fine di concludere Operazioni in Derivati OTC, la Banca potrà richiedere al Cliente delle informazioni in conformità alla Normativa Applicabile. La Banca potrà altresì richiedere, di volta in volta, ulteriori informazioni o azioni, al fine di rispettare gli obblighi previsti dalla Normativa Applicabile. Il Cliente prende atto e accetta di fornire prontamente tali informazioni o effettuare gli altri adempimenti che la Banca potrà ragionevolmente richiedere al fine di attenersi alla Normativa Applicabile nelle negoziazioni e il Cliente terrà informata la Banca di ogni variazione delle informazioni fornite.

7. Registrazioni

7.1 Le Operazioni in Derivati OTC potrebbero essere eseguite tramite telefono o altro metodo elettronico accettato dalla Banca.

7.2 La Banca registrerà le conversazioni telefoniche e le comunicazioni (con o senza l'utilizzo di un dispositivo automatico di avviso di tono o qualsiasi altra comunicazione) e, con il presente Contratto, il Cliente accetta e acconsente a tali registrazioni.

7.3 Le registrazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche registrate saranno di esclusiva proprietà della Banca e saranno conservate per il periodo di tempo massimo previsto dalla Normativa Applicabile. Secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile, le registrazioni saranno disponibili su richiesta del Cliente, previa corresponsione delle eventuali spese amministrative preventivamente comunicate, stabilite dalla Banca.

7.4 Il Cliente prende atto e accetta che la Banca potrà usare le registrazioni e le trascrizioni per qualunque scopo ritenuto ragionevole, incluso l'uso come prova. La Banca potrà anche fornire tali registrazioni e trascrizioni alle Autorità, in conformità alla Normativa Applicabile.

8. Istruzioni derivanti da Persona Autorizzata

Nella conclusione di un'Operazione in Derivati OTC, la Banca avrà il diritto di fare affidamento e ritenere autentiche e vincolanti per il Cliente le istruzioni, notifiche o comunicazioni, sia orali che scritte, ricevute da qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che in buona fede la Banca ritenga essere Persona Autorizzata dal Cliente e disporre di tutti i poteri, autorità e/o consensi appropriati (ove rilevante) per dare e ricevere tali istruzioni, notifiche o altre comunicazioni. La Banca non sarà tenuta ad effettuare alcuna ulteriore indagine relativamente alla Persona Autorizzata e non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite o costi comunque derivanti da istruzioni, notifiche o comunicazioni falsificate o non autorizzate presentate per conto del Cliente o per le conseguenze di eventuali azioni intraprese o non intraprese facendo affidamento su tali istruzioni, notifiche o comunicazioni.

9. Nessun rapporto di agenzia - Nessuna consulenza

9.1 Nella conclusione di un'Operazione in Derivati OTC, la Banca agirà in qualità di *principal* e non operando per conto del Cliente o in qualità di suo fiduciario o consulente di investimento.

9.2 Salvo sia stato specificamente convenuto per iscritto, la Banca non fornirà alcuna raccomandazione o alcuna Consulenza in materia di Investimenti in connessione a, o su qualsiasi aspetto di, un'Operazione in Derivati OTC. La prestazione del Servizio da parte della Banca e l'esecuzione di un'Operazione in Derivati OTC non costituirà attività di marketing (salvo diversa

indicazione) o raccomandazione del Servizio o delle Operazioni in Derivati OTC. Salvo sia stato specificamente convenuto per iscritto, nessuna comunicazione (scritta o orale) o Documentazione Informativa fornita dalla Banca, dovrà essere considerata come Consulenza in materia di Investimenti o come raccomandazione alla sottoscrizione di qualsiasi Operazione in Derivati OTC, o un'assicurazione o garanzia del risultato atteso di qualsiasi Operazione in Derivati OTC.

9.3 Qualsiasi comunicazioni, segnalazioni o altre informazioni generali (siano esse orali o scritte) sull'andamento economico, sui mercati, sulle strategie di investimento forniti dalla Banca devono essere considerati di natura generale e accessoria rispetto alla fornitura del Servizio, salvo ove diversamente concordato per iscritto tra le Parti, e non potranno essere interpretati come una Raccomandazione Personalizzata o un invito alla negoziazione. Ciascuna delle predette comunicazioni, segnalazioni o altre informazioni potrebbero essere o non essere coerenti con la posizione di mercato della Banca e delle sue affiliate. Similmente, qualsiasi informazione e spiegazione relative ai termini e alle condizioni di una Operazione in Derivati OTC o del Servizio non dovranno essere considerate come Consulenza in materia di Investimenti o come raccomandazione a concludere tali Operazioni in Derivati OTC o ad avvalersi del Servizio.

9.4 La Banca non sarà tenuta a effettuare la valutazione di adeguatezza o a monitorare o informare il Cliente sull'andamento di qualsiasi Operazione in Derivati OTC con la stessa conclusa, ad eccezione di quanto richiesto dalla Normativa Applicabile o ove ciò sia specificamente concordato per iscritto. Inoltre, la Banca assume che il Cliente sia in possesso della conoscenza e dell'esperienza necessarie per comprendere i rischi connessi alle Operazioni in Derivati OTC. La conclusione è interamente a rischio del Cliente e la Banca non fornisce alcuna dichiarazione in merito all'adeguatezza alle esigenze del Cliente di una particolare Operazione in Derivati OTC. Le

decisioni che richiedono una comprensione delle finalità specifiche del Cliente dovrebbero essere discusse dal Cliente direttamente con i propri consulenti finanziari, fiscali, legali o altri professionisti.

Quando il Cliente decide di concludere con la Banca qualsiasi Operazione in Derivati OTC, il Cliente è espressamente invitato a considerare e valutare autonomamente tutti i rischi connessi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi di credito, i rischi di mercato, i rischi di liquidità, i rischi di tasso di interesse, i rischi di cambio, il rischio di *trading* “*over-the-counter*” rispetto al *trading* nei mercati regolamentati.

9.5 Sebbene qualsiasi informazione (scritta o orale) fornita dalla Banca in relazione alle Operazioni in Derivati OTC possa essere ritenuta, in base alla conoscenza e convinzione della Banca nel momento in cui viene fornita, accurata e affidabile, la Banca non fornisce alcuna ulteriore dichiarazione, non rilascia alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità per la completezza o accuratezza dell’informazione.

9.6 La Banca non fornirà o non sarà responsabile per la fornitura di alcuna consulenza fiscale o legale. Qualsiasi consulenza legale, fiscale, contabile o di altro tipo deve essere fornita dai consulenti legali, fiscali, contabili o altro, del Cliente. Il Cliente è l’unico responsabile della selezione e dell’assunzione di qualsiasi consulente legale, fiscale, contabile o di altro tipo che possa consigliarlo e risponderà unicamente il Cliente di tutte le spese e le commissioni sostenute in relazione a quanto precede.

10. Conformità con la Normativa Applicabile

La prestazione del Servizio da parte della Banca sarà sempre soggetta alla Normativa Applicabile. Nella conclusione e svolgimento di qualsiasi Operazione in Derivati OTC, la Banca si impegna a rispettare la Normativa Applicabile. Le presenti Condizioni Generali non intendono porsi in

conflitto con e sostituire alcun requisito legale o regolamentare cui la Banca è soggetta. In caso di conflitto tra una disposizione delle presenti Condizioni Generali e la Normativa Applicabile, la Banca avrà il diritto di intraprendere, o non intraprendere, qualsiasi azione ritenuta necessaria per conformarsi a tale a Normativa Applicabile e tale azione od omissione non costituirà una violazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto.

11. Dichiarazioni e garanzie

11.1 Fatto salvo quanto previsto alla successiva Clausola 11.2, nella conclusione con la Banca di qualsiasi Operazione in Derivati OTC, il Cliente dichiara e garantisce, al momento della negoziazione della relativa Operazione in Derivati OTC (e tali dichiarazioni e garanzie saranno considerate come replicate, in via continuativa, fino alla scadenza della relativa Operazione in Derivati OTC), quanto segue:

- (a) di essere validamente costituito, esistente e debitamente registrato secondo le leggi della propria giurisdizione;
- (b) di avere pieno potere, autorità e capacità di sottoscrivere ed adempiere ai propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
- (c) di aver ottenuto e di operare nel rispetto di, tutte le autorizzazioni aziendali e tutte le autorizzazioni governative, statutarie, regolamentari o di altra natura, le licenze, le esenzioni o le eccezioni richieste per consentirgli di sottoscrivere ed adempiere ai propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali e che detti obblighi sono legali, validi e vincolanti e ad esso opponibili;
- (d) che la sottoscrizione e l'esecuzione da parte sua di queste Condizioni Generali (i) non violano nessuna disposizione della propria

documentazione costitutiva; o (ii) non comportano la violazione di qualsiasi legge o regolamento della giurisdizione in cui è costituito o di qualsiasi ordinanza, decreto o sentenza di qualsiasi tribunale o Autorità governativa o Regolamentare cui il Cliente medesimo o il relativo patrimonio siano soggetti o da cui il Cliente medesimo o il relativo patrimonio risultino vincolati;

(e) di agire come *principal* per proprio conto; di essere in grado di valutare e di comprendere (in proprio o attraverso una consulenza professionale indipendente) i termini, le condizioni e i rischi di ciascuna Operazione in Derivati OTC e di averli compresi, accettati e assunti; il Cliente, inoltre, dichiara che deciderà autonomamente se concludere un'Operazione in Derivati OTC e verificherà se la stessa sia ad esso appropriata in base al proprio giudizio personale e/o su consiglio dei consulenti, secondo quanto ritenuto necessario a propria esclusiva discrezione; il Cliente parimenti dichiara che non sta facendo affidamento su alcuna comunicazione o informazione (scritta o orale) o Documentazione Informativa della Banca come Consulenza in materia di Investimenti per stipulare un'Operazione in Derivati OTC o quale garanzia dell'andamento atteso di un'Operazione in Derivati OTC.

11.2 Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca se una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra diventa non corretta sotto qualsiasi aspetto.

12. Costi e oneri

12.1 Il Cliente accetta di pagare ogni costo e onere in relazione alle Operazioni in Derivati OTC

comunicati in tempo utile prima di sottoscrivere ciascuna Operazione in Derivati OTC.

12.2 Costi e oneri verranno forniti su base aggregata laddove consentito dalla Normativa Applicabile, fermo restando il diritto del Cliente di richiedere una ripartizione dettagliata.

12.3 La Banca potrà pagare o ricevere compensi, commissioni o altri benefici non monetari, o oneri condivisi, con una società collegata o altra terza parte in relazione alle Operazioni in Derivati OTC, ove consentito dalla Normativa Applicabile. Le informazioni relative a tali benefici monetari o non monetari saranno comunicate al Cliente in tempo utile prima di concludere le Operazioni e tale comunicazione può avvenire anche in forma sintetica. Ulteriori dettagli su tali benefici o accordi di ripartizione saranno disponibili per il Cliente su sua richiesta.

12.4 Il Cliente accetta l'applicazione limitata dei requisiti relativi a costi e oneri, conformemente a e nella misura in cui consentito dall'Articolo 50(1) (Informazioni sui costi e gli oneri connessi) del Regolamento Delegato MiFID II 2017/565. In tale contesto, salvo ove diversamente concordato per iscritto, la Banca non fornirà:

- a) un'illustrazione che mostri l'incidenza complessiva dei costi sul rendimento, né su base *ex-ante* né *ex-post* (con l'esclusione anche di un'indicazione dei predetti costi in forma percentuale);
- b) nel caso in cui una parte dei costi e degli oneri totali debba essere pagata o rappresenti un importo in valuta estera, un'indicazione della valuta in questione, dei tassi di conversione valutaria applicabili e delle modalità di pagamento o altre prestazioni;
- c) i costi e gli oneri addebitati per i loro servizi da altre parti verso cui il Cliente sia stato indirizzato dalla Banca e tutti i costi e gli oneri associati alla produzione e alla gestione di

Strumenti Finanziari da parte di tali soggetti terzi, laddove non rappresentino un costo addebitato dalla Banca; o

- d) i costi espressi sia in valore monetario sia in percentuale.

13. Conferme

13.1 Al momento o successivamente alla conclusione di un'Operazione in Derivati OTC con il Cliente, la Banca emetterà una conferma di tale Operazione in conformità alla Normativa Applicabile, compresi i termini concordati con il Cliente in merito alla portata e alla natura di tale conferma. Le conferme possono essere in formato cartaceo o elettronico e qualsiasi conferma fornita in formato elettronico avrà lo stesso effetto di una notifica scritta. Ove il Cliente non abbia informato tempestivamente la Banca di eventuali discrepanze in seguito al ricevimento di tale conferma e, in ogni caso, entro i termini imperativi eventualmente previsti dalla Normativa Applicabile, i termini della conferma saranno ritenuti corretti e accettati da parte del Cliente e tale conferma rappresenterà prova concludente dei termini dell'Operazione in Derivati OTC eseguita, in assenza di errore manifesto.

13.2 La Banca periodicamente invierà al Cliente la reportistica sul Servizio fornito, come richiesto dalla Normativa Applicabile.

14. Post trade reporting – Transaction reporting – Position reporting

14.1 In conformità con MiFID II, la Banca potrebbe essere tenuta a rendere pubbliche alcune informazioni su determinate Operazioni in Derivati OTC. Nel caso in cui il Cliente sia un'Impresa di Investimento, la responsabilità per la segnalazione delle Operazioni in Derivati OTC, ove applicabile, ricadrà sulla Parte interessata, individuata ai sensi della MiFID II. Nel caso in cui il Cliente sia un'Impresa di Investimento, la Banca non effettuerà la segnalazione per conto del Cliente

medesimo a meno che ciò non sia stato concordato per iscritto. Nel caso in cui il Cliente non sia un'Impresa di Investimento, la Banca effettuerà i *reporting* sulla negoziazione delle Operazioni in Derivati OTC quando richiesto dalla Normativa Applicabile. In ogni caso, le informazioni rilevanti sulle Operazioni in Derivati OTC saranno rese pubbliche in conformità con MiFID II e la Banca e il Cliente rinunciano espressamente a qualsiasi obbligo di riservatezza relativo alle informazioni oggetto dei predetti obblighi di divulgazione. Nel segnalare le Operazioni in Derivati OTC, la Banca può affidarsi a terze parti per svolgere questo compito.

14.2 La Banca rispetterà i propri obblighi di segnalare i dettagli delle Operazioni in Derivati OTC in conformità con la Normativa Applicabile. La Banca non effettuerà segnalazioni su un'Operazione in Derivati OTC per conto del Cliente a meno che ciò non sia stato concordato per iscritto.

14.3 Qualora si effettuino negoziazioni in Derivati su commodity o altri analoghi Derivati, la Banca potrebbe essere di volta in volta tenuta a comunicare informazioni relative al Cliente e alla sua posizione alle Autorità Regolamentari in conformità con la Normativa Applicabile.

14.4 Di volta in volta la Banca potrà richiedere al Cliente di fornire alcune informazioni (e aggiornamenti alle informazioni eventualmente già fornite), in misura ragionevole a consentirle di adempiere agli obblighi di *post trade reporting transaction reporting* o (in relazione a Derivati su commodity o su quote di emissioni) *position reporting* che la Banca ritiene possano sorgere in relazione alle Operazioni in Derivati OTC concluse o al Servizio prestatato o da prestare da parte della Banca al Cliente. In tale contesto il Cliente (i) accetta di fornire alla Banca le informazioni richieste in tempo utile a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di *post-trade reporting, transaction reporting* o *position reporting*, a seconda dei casi; (ii) garantisce che tali

informazioni, al momento del rilascio, saranno veritiere, precise e complete in relazione ad ogni aspetto sostanziale, (iii) riconosce che la Banca può utilizzare tali informazioni per conformarsi agli obblighi di *post-trade reporting*, *transaction reporting* o *position reporting*, a seconda dei casi, e che la Banca possa fare affidamento su tali informazioni senza ulteriori indagini, a meno che e fino a quando la Banca non venga diversamente informata e (iv) si impegna a segnalare alla Banca con ragionevole preavviso eventuali modifiche sostanziali o aggiornamenti a tali informazioni.

15. Regolamento

Il regolamento delle Operazioni in Derivati OTC avverrà in conformità all'accordo tra le Parti e ai termini usuali per il regolamento, tenendo conto della Normativa Applicabile e/o delle convenzioni di mercato.

16. Pagamenti

16.1 I pagamenti fatti alla Banca in relazione alle Operazioni in Derivati OTC devono essere effettuati senza detrazioni, contropotesa o compensazioni.

16.2 In caso di mancato pagamento, saranno pagati dal Cliente interessi all'effettivo *cost of funding* della Banca su qualsiasi importo non pagato dalla data di scadenza del pagamento fino alla data del pagamento effettivo, senza pregiudizio del diritto della Banca a, senza preavviso, (i) prelevare importi equivalenti da qualsiasi conto intrattenuto con la Banca e/o (ii) compensare ogni importo dovuto dal Cliente alla Banca con qualsiasi importo dovuto dalla Banca al Cliente, indipendentemente dalla data di scadenza e dalla valuta.

17. Dati personali

In quanto applicabile, prima di fornire alla Banca dati personali in relazione alle presenti Condizioni Generali o al Servizio, il Cliente deve ottenere il consenso delle persone cui i dati si riferiscono e assicurarsi che a tali persone sia stata consegnata, da

parte della Banca, un'adeguata informativa sulla *privacy* (salvo laddove la fornitura di tali informazioni non sia necessaria ai sensi della Normativa Applicabile, in modo che la Banca possa trattare i loro dati personali in modo lecito in connessione con la prestazione del Servizio).

18. Informazioni fiscali - Tasse

18.1 La Banca potrebbe avere determinati obblighi ai sensi di vari regimi di scambio di informazioni in materia fiscale, tra cui il *Foreign Account Tax Compliance Act* statunitense (noto come FATCA) o il *Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Accounting Information* (noto come CRS), e in ogni caso ai sensi di qualsiasi trattato, legge o regolamento di qualsivoglia giurisdizione o qualsiasi accordo intergovernativo. In tale contesto, la Banca potrà richiedere la consegna o la compilazione, da parte del Cliente, di determinati moduli o documenti, in misura ragionevole a consentire alla Banca medesima di rispettare qualsiasi regime di scambio di informazioni cui sia soggetta. In tale contesto, il Cliente (i) accetta di consegnare alla Banca o compilare detti moduli o documenti, come richiesto, in tempo utile per consentire alla Banca di adempiere ai propri obblighi di scambio di informazioni, ove applicabili; (ii) dichiara che tali moduli o documenti, al momento della consegna, saranno veritieri, precisi e completi in relazione ad ogni aspetto sostanziale; (iii) riconosce che la Banca può fare affidamento su tali moduli o informazioni senza ulteriori indagini, a meno che e fino a quando la Banca non venga diversamente informata e (iv) si impegna a segnalare alla Banca con ragionevole preavviso eventuali modifiche sostanziali o aggiornamenti a tali informazioni o documenti.

18.2 La Banca può calcolare e detrarre ogni eventuale imposta applicabile dai pagamenti dovuti dalla Banca al Cliente.

19. Forza maggiore

Nessuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per qualsiasi parziale o mancata esecuzione o ritardo nell'esecuzione di uno di qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali derivanti da un Evento di Forza Maggiore.

20. Cessione

I diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali non possono essere ceduti o trasferiti da una Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra.

21. Scindibilità

Ciascuna delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali è scindibile. Se una delle predette disposizioni dovesse ritenersi, diventare o essere dichiarata non valida, illecita o inapplicabile, in relazione a qualsivoglia aspetto, secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione, tale disposizione dovrà essere isolata dalle presenti Condizioni Generali e considerata come espunta dalle stesse, fermo restando in ogni caso che, qualora detta eliminazione incida in misura rilevante o alteri l'accordo commerciale alla base delle presenti Condizioni Generali, la Banca si riserva il diritto di integrare e modificare le presenti Condizioni Generali, sostituendo la disposizione invalida, illecita o inapplicabile con una disposizione sostitutiva valida e applicabile il cui effetto resti il più vicino possibile al suo intento originario.

22. Rinuncia

22.1 Nessun inadempimento o ritardo da parte di una delle Parti nell'esercizio di qualsiasi diritto o rimedio alla stessa riconosciuto dalla Normativa Applicabile o dalle presenti Condizioni Generali potrà compromettere tale diritto o rimedio o operare o essere interpretato come rinuncia allo o variazione dello stesso o pregiudicare detto diritto/rimedio o il relativo esercizio in qualsiasi momento e nessun singolo o parziale esercizio di

tale diritto o rimedio potrà precludere qualsivoglia ulteriore esercizio dello stesso o di qualsiasi altro rimedio.

22.2 Nessuna rinuncia a far valere qualsiasi violazione delle presenti Condizioni Generali (se non espressamente concordato per iscritto dalla Parte rinunciataria) dovrà essere interpretata come una rinuncia a far valere una futura violazione della stessa né come autorizzazione alla prosecuzione di una particolare violazione.

23. Partnership

Le presenti Condizioni Generali non sono destinate a, e non devono essere considerate come rivolte a, creare alcuna *partnership*, *joint venture*, società mista tra le Parti, autorizzare o delegare una qualsiasi delle Parti ad agire per conto di, obbligare o vincolare l'altra Parte, o dare origine a qualsiasi dovere o rapporto fiduciario, di consulenza, di gestione fiduciaria, di diligenza, di equità o di altra natura, da parte della Banca.

24. Modifiche

24.1 Le presenti Condizioni Generali possono essere modificate (in tutto o in parte, mediante aggiunta, cancellazione, sostituzione, modifica o altro) da parte della Banca, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento, inviando al Cliente una comunicazione scritta che descriva le modifiche rilevanti.

24.2 Qualsiasi modifica ai sensi della precedente Clausola diventerà efficace dalla data specificata nella comunicazione. A partire da tale data, l'ultima versione delle Condizioni Generali verrà considerata accettata dal Cliente nel momento in cui richieda o accetti il Servizio fornito dalla Banca.

24.3 Salvo diverso accordo scritto, nessuna modifica influirà sui termini delle Operazioni in Derivati OTC già stipulate al momento della

modifica o su eventuali diritti o obblighi in relazione a tali Operazioni.

25. Diritti di terzi

Nessuna parte delle presenti Condizioni Generali sarà direttamente o indirettamente opponibile da terzi, né la stessa è intesa a conferire un vantaggio a terzi.

26. Legge Applicabile

Le presenti Condizioni Generali e le eventuali obbligazioni extracontrattuali derivanti da o in connessione con le stesse, saranno regolate e interpretate in conformità con le leggi della Repubblica Italiana (con esclusione delle disposizioni sui conflitti di legge).